

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 51-8960

L.R. 3/2019. Approvazione di nuove Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita indipendente. Revoca D.G.R. n. 48-9266 del 21.07.2008.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

- il primo concetto di Vita indipendente a livello nazionale è stato introdotto con la legge 162/98 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” che, all’art. 39 comma 2 – lett. 1 – ter, prevede, tra i compiti delle Regioni quello di “disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”;

- sulla base delle suddette disposizioni normative, a livello regionale era stata avviata, a partire dal 2003 una sperimentazione di progetti di Vita indipendente a sostegno delle persone portatrici di grave disabilità motoria che si è conclusa con l’adozione delle “Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita indipendente” approvate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 48-9266 del 21.7.2008;

- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, all’art. 19 (Vita indipendente ed inclusione nella società) riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone.

Rilevato che:

- il tema della Vita indipendente è stato considerato una delle priorità del primo Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, predisposto dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e approvato con il DPR del 4 ottobre 2013;

- tale tema è stato ripreso nel secondo Programma d’Azione biennale approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017.

Dato atto che:

- il secondo Programma d’Azione biennale si raccorda con il primo Programma, che ha aperto un nuovo scenario di riferimento politico e programmatico sul tema della disabilità, e nello specifico la Linea di intervento 2 riguarda il tema delle “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società”;

- l’obiettivo di questa Linea del programma è quello di promuovere un percorso condiviso di promozione della vita indipendente, garantendo l’esigenza di omogeneità a livello nazionale, per dare attuazione all’articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

A tal fine il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha proposto alla Regioni a partire dall’anno 2013 la sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità sulla base di specifiche Linee guida, che si è rinnovata annualmente.

Considerato che:

- le linee guida ministeriali hanno posto l'attenzione al valore della motivazione della persona a partecipare a percorsi di vita indipendente, tenendo conto, altresì, della sfera delle disabilità intellettive e relazionali, che non erano previste nell'attuale normativa regionale;
- la recente legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità" all'art. 6 promuove progetti di vita indipendente sulla base di piani personalizzati, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine.

Preso atto che:

- sulla base della nuova normativa nazionale e regionale l'Assessore alle Politiche sociali della famiglia e della casa ha avviato un percorso di programmazione partecipata con le Associazioni regionali che operano a favore delle persone con disabilità, rappresentate da un Coordinamento delle più significative, mirato all'aggiornamento delle attuali Linee guida regionali per la predisposizione dei progetti di Vita indipendente;
- al tavolo di confronto istituzionale hanno partecipato anche i rappresentanti degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali individuati dal Coordinamento regionale degli enti gestori, che sono gli attuatori degli interventi.

Considerato che:

- il confronto si è concluso con la definizione di nuove Linee guida per la predisposizione di progetti di Vita indipendente, specificate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono le precedenti approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008;
- in analogia con quanto previsto dalle linee guida ministeriali, beneficiari degli interventi potranno essere, oltre alle persone con disabilità grave motoria, anche persone con disabilità fisiche e/o sensoriali e/o intellettive/relazionali, definite gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. 104/92;
- ferma restando la continuità dei progetti attualmente in atto, gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali nell'attuazione dei nuovi progetti di Vita indipendente dovranno tenere conto delle nuove Linee guida, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono le precedenti Linee guida approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008.

Inoltre, dato atto che i progetti di Vita indipendente sono attivati nei limiti di quelli finanziabili all'interno delle risorse regionali trasferite agli enti gestori destinate agli interventi per le persone con disabilità che annualmente vengono stanziati nel bilancio di previsione finanziario sul capitolo n. 153722 (Missione: 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia", Programma: 02 "Interventi per la disabilità").

Tutto ciò premesso;

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento",

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l’art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22.03.2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di approvare le “Nuove Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita indipendente”, contenute nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che revocano le precedenti Linee guida approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008;
- di stabilire che, ferma restando la continuità dei progetti di Vita indipendente attualmente in essere, gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali nell’attuazione dei nuovi progetti di Vita indipendente dovranno tenere conto delle nuove Linee guida, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che i progetti di Vita indipendente sono attivati nei limiti di quelli finanziabili all’interno delle risorse regionali trasferite agli enti gestori per interventi per persone con disabilità, annualmente stanziati nel bilancio di previsione finanziario sul capitolo n. 153722 (Missione: 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma: 02 “Interventi per la disabilità”).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

NUOVE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI “VITA INDIPENDENTE”

PREMESSA

Il primo riconoscimento nazionale alla vita indipendente trova fondamento nella legge 162/98 avente per oggetto “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” che, all’art. 39 comma 2 – lett. L - ter, prevede, tra i compiti delle Regioni quello di “disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”.

In ottemperanza al suddetto disposto normativo, la Regione Piemonte aveva avviato a partire dal 2003 una sperimentazione di progetti di Vita indipendente, conclusasi con l’adozione delle “Linee guida” approvate dalla Giunta Regionale con la DGR n. 48 – 9266 del 21.7.2008.

Tali linee guida regionali hanno permesso agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali di gestire direttamente e con uniformità i progetti di Vita indipendente, riconoscendo l’assistenza personale quale una delle possibili risposte alla grave disabilità motoria.

L’articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n.18, sancisce *“il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci e adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società”*. Inoltre gli Stati devono garantire che *“le persone con disabilità abbiano accesso a una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione.”*

I primi elementi di cui occorre tener conto sono quelli relativi alla centralità della persona: in particolare, uno degli elementi fondamentali e necessari ai fini della più ampia inclusione sociale, costituendone requisito essenziale, è *“l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte”*, come recita la Convenzione ONU (Preambolo, lettera n).

Il tema della Vita indipendente è stato considerato una delle priorità del primo Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, predisposto dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013.

Tale tema è stato ripreso nel secondo Programma d’Azione biennale approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato, a partire dall'anno 2013, sulla base di specifiche Linee Guida annuali (le più recenti emanate con Decreto Direttoriale n. 669 del 28.12.2018) la sperimentazione di progetti di Vita indipendente finalizzata alla definizione di linee di indirizzo nazionali, che fissino i criteri guida per la concessione di contributi, per la programmazione degli interventi e servizi e la redazione dei progetti individualizzati.

In particolare, le Linee Guida ministeriali hanno individuato tra i beneficiari degli interventi le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, per le quali devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.

L'attivazione di progetti di Vita indipendente di cui siano beneficiarie persone con disabilità intellettiva o relazionale grave va assunta come impegno da parte dell'Amministrazione regionale.

La recente legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità", all'art. 6, comma 3, promuove progetti di Vita indipendente sulla base di progetti personalizzati, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio.

DESTINATARI DEL PROGETTO

I progetti per la Vita Indipendente possono essere richiesti e, se approvati, gestiti da persone con disabilità o da chi le rappresenta, di ogni eziologia e natura, vale a dire di tutte le tipologie o limitazioni fisiche e/o sensoriali e/o intellettive/relazionali, definite gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92.

Gli interventi devono essere dedicati a persone con disabilità maggiorenni per realizzare il proprio progetto di vita adulta, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

Elemento essenziale è la presenza del progetto personalizzato secondo quanto previsto dalla Legge n. 328/2000 art. 14 che trova attuazione nella DGR n. 47-5478 del 3 agosto 2017 "D.G.R. n. 28-4949 del 2 maggio 2017 - Legge 22 giugno 2016, n. 112. Disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".

Vanno inoltre ricordati il DPR 12/10/2017 (Secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità – Linea di intervento n. 2) ed il già citato Decreto Direttoriale – Ministero del Lavoro - n. 669 del 28.12.2018 "Linee Guida per la sperimentazione di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità" che esplicitamente prevedono (Caratteristiche dei progetti - Punto 1) l'utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale finalizzate all'elaborazione di progetti personalizzati.

Le persone con disabilità di età superiore ai 65 anni già fruitrici di un progetto di Vita indipendente possono permanere nel progetto, ferma la volontà del titolare della progettualità espressa in sede di una verifica e/o rivalutazione sulla permanenza dei requisiti indicati dalle presenti Linee guida regionali.

FINALITÀ' E OBIETTIVI

Per "Vita indipendente" si intende la possibilità per una persona con disabilità grave o con l'aiuto di chi la rappresenta di autodeterminarsi e di poter vivere come qualunque persona avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta.

Uno degli obiettivi dei progetti di Vita indipendente è attuare processi di deistituzionalizzazione e di contrasto alla segregazione e all'isolamento delle persone con disabilità.

Elemento fondante nel quale inserire il progetto di Vita indipendente deve essere il progetto personalizzato redatto secondo quanto previsto dalla succitata normativa nazionale e regionale ed in particolare dalla DGR n. 47-5478 del 3 agosto 2017.

La valutazione multidimensionale da parte dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (UMVD), così come previsto nella DGR n. 26-13680 del 29 marzo 2010, è finalizzata alla definizione di un progetto personalizzato che individui gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità ha bisogno, in coerenza con la valutazione multidimensionale medesima ed individuando le risorse

necessarie, in funzione del miglioramento della qualità di vita e più in generale della realizzazione del suo progetto di vita nonché della corretta allocazione delle risorse.

Il progetto personalizzato deve contenere il “budget di progetto” che comprende tutte le risorse umane, economiche e strumentali necessarie per la sua attuazione comprese le risorse finalizzate al finanziamento dei progetti di Vita indipendente.

La persona interessata o chi la rappresenta viene coinvolta nella definizione del progetto e nel successivo monitoraggio.

Nella predisposizione del progetto personalizzato viene individuato il responsabile del progetto (case manager) che eserciterà il ruolo di riferimento per la persona con disabilità nella realizzazione e nel monitoraggio del progetto stesso; garantisce il coordinamento tra le figure professionali che concorrono all’attuazione degli interventi e la coerenza degli interventi stessi con il progetto definito dall’UMVD.

I progetti di Vita indipendente sono caratterizzati dall’assunzione di assistenti personali adeguati alle esigenze della persona che consentono alle persone con disabilità di raggiungere la piena autonomia. Non devono infatti essere interpretati come interventi di sostegno al nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell’attività di assistenza tutelare, né come interventi di carattere sanitario di competenza infermieristica e/o riabilitativa.

I progetti di Vita indipendente, trattandosi di interventi economici a sostegno della domiciliarità, pur essendo di norma alternativi all’erogazione di altri interventi di natura economica e di interventi di aiuto domestico da parte degli enti gestori, possono essere parte di un progetto più articolato che prevede un mix di interventi complementari concordati in sede di UMVD.

Nella progettualità, oltre alla figura dell’assistente personale adeguato alle esigenze della persona, occorre promuovere le reti formali ed informali di supporto, che concorrono in modo determinante alla realizzazione del progetto stesso (associazionismo, volontariato, gruppi dei pari, ecc.).

In particolare, per le persone con disabilità intellettiva va considerata la necessaria valutazione ed interpretazione della volontà della persona con disabilità.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI

L’assunzione di assistenti personali adeguati alle esigenze della persona è finalizzata a garantire il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato volti alla piena inclusione sociale, alla garanzia delle pari opportunità, all’indipendenza ed alla partecipazione attiva alla vita della collettività.

La libera scelta dell’assistente personale va sempre garantita al beneficiario, fatte salve le eventuali indicazioni rappresentate in sede di UMVD e riportate nel progetto personalizzato.

Devono essere previsti interventi anche della durata di 24 ore, compresi i festivi e le sostituzioni dell’assistenza personale.

I progetti devono descrivere le prospettive di miglioramento della qualità della vita del richiedente, prevedendo, ad esempio, l'inserimento in contesti lavorativi o formativi o socializzanti o con riferimento all'esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli minori o percorsi di autonomia.

Si individuano due principali modalità di conduzione del progetto di Vita indipendente per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie ed il rapporto professionale con gli assistenti personali adeguati alle esigenze della persona coinvolti nell'attuazione del progetto:

- 1) *gestione diretta da parte del richiedente;*
- 2) *gestione indiretta con prestazioni fornite dall'ente gestore delle funzioni socio assistenziali.*

1) La persona con disabilità o chi la rappresenta predispone un progetto personalizzato che presenta all'Ente Gestore di riferimento da sottoporre alla valutazione dell'UMVD che ne concerta con l'interessato il contenuto, la fattibilità e l'impegno economico.

La persona con disabilità o chi la rappresenta sceglie autonomamente il proprio assistente personale ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell'assistente personale è esclusivamente del richiedente (persona con disabilità o chi la rappresenta), anche nei casi in cui siano stati istituiti Albi o Registri per questa categoria di lavoratori.

L'informazione e l'addestramento specifico dell'assistente personale finalizzati all'espletamento delle particolari esigenze della persona è attività prevista nel piano personalizzato approvato in sede di UMVD.

In particolare, le prestazioni di competenza infermieristica specificamente richieste dalla persona con disabilità all'assistente personale possono essere effettuate nel contesto di un progetto che veda responsabilizzate le figure del medico di base della persona titolare del progetto e dell'infermiere di territorio.

La persona con disabilità o chi la rappresenta deve intendersi titolare di tale attività, con il supporto, se necessario, dei servizi sanitari e sociali di riferimento territoriale della persona.

2) Il progetto personalizzato è il risultato della progettazione elaborata congiuntamente dai servizi sociali e dalla persona con disabilità e/o da chi la rappresenta e validato dall'UMVD.

Le risorse (professionali, economiche, tecniche) necessarie per la realizzazione del progetto sono gestite direttamente dall'ente gestore che mantiene nel tempo la regia del progetto, di concerto con la persona con disabilità e/o con chi la rappresenta.

La titolarità della progettualità rimane in capo alle competenti Unità Multidisciplinari di Valutazione della Disabilità.

La persona con disabilità o chi la rappresenta è personalmente coinvolta nell'individuazione dell'assistente personale adeguato alle proprie esigenze per l'attuazione del progetto personalizzato approvato in sede di UMVD.

L'assistenza personale consiste nella disponibilità di personale adeguato alle proprie esigenze assunto con regolare contratto di lavoro di categoria, direttamente gestito dal singolo utente o da chi lo rappresenta, con finanziamenti a ciò specificamente destinati per aiutare la persona con disabilità a compiere tutti quegli atti necessari allo sviluppo della persona e per rispondere a tutte quelle esigenze che la stessa non può soddisfare da sola.

In particolare l'assistenza personale autogestita a seguito dell'assunzione di assistenti personali adeguati alle proprie esigenze risponde a necessità non sanitarie, ma di cura, accompagnamento e sostegno della persona nell'espletamento delle specifiche esigenze quotidiane e va distinta da quella infermieristica.

Con riferimento alla figura dell'assistente personale adeguato alle proprie esigenze va inteso che la persona con disabilità o chi la rappresenta ha la possibilità di avere il massimo controllo possibile sul proprio assistente e nello specifico la scelta del proprio assistente in piena libertà e senza l'obbligo di limitarsi a elenchi definiti, assumendosi il ruolo di datore di lavoro con tutti i diritti e doveri che ne conseguono nel rispetto della normativa contrattuale vigente.

Per le persone con disabilità cognitiva e di relazione la scelta dell'assistente personale adeguato alle proprie esigenze avviene tramite chi lo rappresenta nel contesto della definizione del progetto di vita personalizzato.

CONTRIBUTO

I progetti personalizzati e co-progettati vengono sottoposti dagli Enti Gestori alla valutazione delle UMVD che concertano assieme agli interessati (persona con disabilità o chi la rappresenta e/o da un rappresentante di un'associazione di/per persone con disabilità) il contenuto, la fattibilità e l'impegno economico da garantire.

L'entità del contributo per l'attuazione del progetto di Vita Indipendente è commisurato agli obiettivi definiti nel medesimo progetto e può variare nel tempo coerentemente con gli obiettivi raggiunti e con la necessità di mantenimento dei risultati conseguiti.

Il percorso di accompagnamento alla Vita Indipendente, in particolare per una persona con disabilità intellettiva, può richiedere nella fase iniziale del progetto un impiego di risorse che possono ridursi successivamente a seguito di una rivalutazione orientata ad un intervento "a regime" di minore entità e di conseguenza commisurate all'effettiva necessità di supportare la persona nella gestione di alcuni aspetti della quotidianità.

Il contributo per la Vita indipendente rientra nelle prestazioni sociali agevolate per le quali è prevista l'applicazione dell'ISEE, come stabilito all'art 1, lettera e) del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e

meglio specificato nel D.M. n. 206 del 16 dicembre 2014, Tabella "Elenco delle prestazioni sociali", codice A1.1. Fatte salve le norme esistenti e nelle more dell'approvazione di un provvedimento deliberativo relativo all'applicazione uniforme dell'ISEE nell'ambito del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali, l'ISEE di riferimento è quello ordinario.

VALUTAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali recepiscono i progetti personalizzati presentati e li sottopongono all'esame dell'UMVD territorialmente competente che effettuerà la valutazione multidimensionale così come previsto nella D.G.R. n. 26-13680 del 29 marzo 2010.

L'interessato o chi lo rappresenta ha la possibilità di partecipare all'attività di valutazione, ed in particolare avrà la facoltà di partecipare alla seduta dell'UMVD nel corso della quale si valuta il suo progetto, coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. sopraindicata.

Nell'ambito della valutazione multidimensionale, l'UMVD utilizzerà la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) ai fini della descrizione delle caratteristiche biopsicosociali della persona interessata.

In particolare, terrà conto dei seguenti criteri nella definizione del valore del contributo concesso:

- limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana e di tutte quelle azioni che la persona con disabilità non può svolgere direttamente, con riferimento particolare sia alle ADL che alle IADL, ed includendo in tale ambito anche quelle limitazioni che, pur non essendo riconducibili direttamente a deficit di natura fisica o sensoriale, richiedono comunque sostegni nell'espletamento di dette funzioni ;
- tipologia degli obiettivi dello specifico progetto personalizzato di Vita indipendente: previsione/attuazione di percorsi di studio e/o lavorativi, e/o presenza di carichi familiari e/o effettuazione di attività di rilevanza sociale, esercizio delle funzioni di genitore, percorsi di autonomia;
- condizione personale, familiare, abitativa ed ambientale;
- valutazione economica, utilizzando lo strumento dell'ISEE, ai fini della compartecipazione alla spesa. Nelle more dell'approvazione di un provvedimento deliberativo relativo all'applicazione uniforme dell'ISEE, vengono utilizzate le modalità fino ad ora adottate dai singoli Enti gestori. In ogni caso deve essere garantita alla persona con disabilità la disponibilità di utilizzo delle risorse economiche necessarie ad assicurare la realizzazione del percorso di Vita indipendente.

Tutti i progetti di Vita indipendente attivati, ai quali deve essere garantita la continuità, devono essere sottoposti a verifica dell'andamento del progetto e delle spese sostenute, sulla base di una relazione annuale che la persona beneficiaria e/o chi la rappresenta è tenuta a produrre all'ente gestore.

Il beneficiario o chi lo rappresenta partecipa alle fasi di monitoraggio e di verifica dell'efficacia e dell'efficienza del progetto, anche in collaborazione con le Agenzie per la vita indipendente.

TRASFERIMENTI

Qualora il beneficiario di un progetto di Vita Indipendente trasferisca la residenza in un Comune rientrante nell'ambito territoriale di un altro Ente gestore piemontese dovranno attivarsi meccanismi di supporto al mantenimento del progetto stesso.

A tal proposito l'UMVD territorialmente competente procederà alla rivalutazione del piano progettuale verificando i supporti necessari ed il loro finanziamento in coerenza con le risorse disponibili.

SOSPENSIONE / REVOCA DEL PROGETTO E DEL FINANZIAMENTO

La sospensione o la revoca definitiva del progetto da parte degli Enti Gestori e del finanziamento del progetto può essere determinata da:

- volontà dell'interessato di sospendere il progetto di Vita Indipendente;
- destinazione, effettuata dal titolare del progetto o da chi lo rappresenta, delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti in sede di approvazione dello stesso da parte dell'UMVD;
- inadempienze agli obblighi assunti con l'ente gestore delle funzioni socio assistenziali;
- mancato rispetto della normativa riguardante il regolare inquadramento contrattuale dell'assistente personale;
- determinarsi di particolari condizioni sanitarie e/o sociali che rendono il titolare del progetto in condizioni di impossibilità a continuarne l'attuazione.